

13523



Roma, 14 FEB. 2017

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia
Ufficio Coordinamento Legislativo
e, p.c. All' Ufficio legislativo Finanze

Prot. N. 26278/2017

Rif. Prot. Entrata N. 25282/2017

Risposta a nota n.

OGGETTO: AS 2692 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno". Relazione tecnica di passaggio.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto, all'esame del Senato della Repubblica, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Articolo 1

La disposizione di cui all'articolo 1 integra i contenuti del programma della amministrazione straordinaria, prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita dei complessi aziendali, fino alla completa esecuzione del piano ambientale.

La norma non determina effetti finanziari diretti a carico del bilancio dello Stato. L'eventuale prolungamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, derivante dalla possibile maggiore durata del programma, rientra comunque nella ordinaria gestione del fondo di cui all'art 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Inoltre, la disposizione di cui alla lettera a) non determina alcun onere a carico dello Stato, poiché si limita a sostituire il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni previsto dall'art 1 del D.L. 191/2015, già fissato *"entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270"* con un nuovo termine individuato *"entro 60 giorni dalla data in cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2"*. La norma si rende necessaria in relazione al disposto di cui alla lettera a) che prevede una integrazione del contenuto (e pertanto, potenzialmente anche della durata) del programma della procedura di amministrazione straordinaria. La cessazione dell'esercizio d'impresa è infatti disposta dal tribunale nel momento in cui è accertata l'esecuzione del programma della procedura.

Al comma 2 si prevede che le risorse rinvenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. n.191 del 2015, anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1, per gli importi massimi di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, siano mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria; si prevede, altresì, che le medesime risorse siano, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto: 1) alla conduzione di ulteriori approfondimenti diagnostici ed epidemiologici sulle donne nonché sui minori in età evolutiva, residenti nei Comuni di Taranto e di Statte, anche al fine di sottoporre gli stessi ai necessari interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi; 2) all'acquisizione di beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A.

Tali disposizioni comportano effetti in termini di *fabbisogno e di indebitamento netto* a cui si provvede, ai sensi del comma 4, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 5-bis. *Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2017 della durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014, che siano avviati entro la medesima data. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di incentivi erogati a valere su componenti della tariffa elettrica.*

Articolo 1-bis

La disposizione propone una integrazione all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, con il quale sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse rinvenienti dalla restituzione degli importi erogati all'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA a valere sui finanziamenti statali previsti dall'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

In particolare, la disposizione propone di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali dovesse essere avviata o prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 2017 anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento riguarderà circa 3.500 dipendenti delle imprese del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

Al riguardo, va infatti rilevato che, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria nei confronti dei lavoratori sopra individuati, agli stessi, in base alla normativa attualmente vigente, sarebbe applicato un trattamento economico deteriore rispetto a quello precedentemente in essere.

All'onere pari a 24 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Viene corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2

Il **comma 1** ha carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri. Nel caso in cui il Commissario è un dipendente pubblico è previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Il **comma 2**, con la figura del commissario unico, consente l'accelerazione dei tempi del procedimento di realizzazione delle opere, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri. Al contrario, invece, si prevede di realizzare potenziali risparmi derivanti dai minori ritardi di attuazione delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia UE e si imprime una spinta all'utilizzo effettivo delle risorse, evitando improduttive giacenze di disponibilità e formazione di residui.

Il **comma 3** prevede un compenso per il commissario determinato con le modalità e nella misura di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Si prevede, in pratica, un compenso costituito da una parte fissa che non può superare 50 mila euro annui; ed una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi indicati nel DPCM di nomina, che non può superare 50 mila euro annui. In ragione di ciò l'impegno finanziario massimo complessivo, per la durata dell'incarico triennale, è quantificabile nella misura massima di euro 300.000,00 a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il **comma 4** prevede che, *a decorrere dalla data di emanazione* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari Straordinari nominati *per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)* ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cessino dal proprio incarico. Si segnala che tali Commissari svolgono la loro attività a titolo gratuito. Le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 2 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016. Si tratta, pertanto, di una mera riallocazione di disponibilità finanziarie che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il costo complessivo di realizzazione degli interventi ripartito per le due procedure di infrazione è:

Procedura di infrazione 2009/2034 - Causa C 85-13			
Regione	Numero interventi	Costo	Finanziamenti già assegnati
Abruzzo	1	€ 4.150.000,00	€ 4.150.000,00
Friuli VG	1	€ 18.243.051,00	€ 18.243.051,00
Lazio	1	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
Lombardia	14	€ 13.024.613,17	€ 13.024.613,17
Marche	3	€ 10.566.500,00	€ 10.566.500,00
Sicilia	5	€ 47.934.559,99	€ 47.934.559,99
Valle d'Aosta	1	€ 27.334.868,78	€ 27.334.868,78
Veneto	2	€ 7.800.000,00	€ 7.800.000,00
TOTALE	28	€ 130.803.592,94	€ 130.803.592,94

Procedura di infrazione 2004/2034 - Causa C 565 -10			
Regione	Numero interventi	Costo	Finanziamenti già assegnati
Abruzzo	1	€ 3.911.283,24	€ 3.911.283,24
Calabria	16	€ 163.700.000,00	€ 163.700.000,00
Campania	9	€ 293.045.182,84	€ 293.045.182,84
Friuli VG	2	€ 59.680.000,00	€ 59.680.000,00
Liguria	2	€ 50.104.693,46	€ 50.104.693,46
Puglia	5	€ 35.003.736,00	€ 35.003.736,00
Sicilia	87	€ 1.071.172.956,86	€ 1.071.172.956,86
TOTALE	122	€ 1.676.617.852,40	€ 1.676.617.852,40

Per quanto attiene la realizzazione degli interventi per i quali, ad oggi, sono già stati nominati Commissari straordinari di Governo, attualmente in carica, e trasferite risorse ai bilanci delle regioni, di seguito si riporta la tabella contenente gli importi dei fondi e il nominativo del relativo Commissario:

REGIONE	COMMISSARIO	COSTO INTERVENTI	FONDI TRASFERITI SU CONTABILITÀ	FONDI TRASFERITI DALLO STATO ALLE REGIONI

			SPECIALE	
Abruzzo	dott.ssa Gaia Checcucci - Direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	€ 4.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Basilicata	Dott. Vito Mario Marsico Direttore generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata	€ 23.700.000,00	€ 0,00	€ 1.896.000,00
Calabria	Ing. Domenico Pallaria Direttore generale della Regione Calabria	€ 27.300.000,00	€ 0,00	€ 1.632.000,00
Campania	dott.ssa Gaia Checcucci - Direttore generale della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque	€ 75.732.258,12	€ 0,00	€ 6.058.580,65
Campania	Dott.ssa Vera Corbelli Segretario Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno	€ 89.000.000,00	€ 0,00	€ 7.120.000,00
Campania	Dott.ssa Vera Corbelli Segretario Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno	€ 15.600.000,00	€ 2.312.414,08	€ 0,00
Friuli-Venezia Giulia	Ing. Roberto Schak Vice direttore centrale - Direzione centrale Ambiente ed energia Regione Friuli-Venezia Giulia	€ 21.505.000,00	€ 0,00	€ 4.278.384,81

Lazio	Prof. Enrico Rolle già Professore Ordinario di Ingegneria Sanitaria- Ambientale Università degli Studi Di Roma "La Sapienza"	€ 101.522.180,21	€ 0,00	€ 0,00
Puglia	Dott. Luca Limongelli Dirigente Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia	€ 60.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Sardegna	Ing. Roberto Silavno - Dirigente della Regione Sardegna	€ 15.359.101,00	€ 0,00	€ 638.328,08
Sicilia	dott.ssa Vanla Contrafatto - Assessore regionale	€ 865.139.055,42	€ 14.650.531,84	vedi nota
Veneto	Ing. Fabio Strazzabosco Dirigente del Dipartimento ambiente-settore SII della Regione Veneto	€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
	TOTALE	€ 1.305.507.594,75	€ 16.962.945,92	€ 22.623.293,54
<p>Nota: Per quanto attiene i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Siciliana per tutti gli interventi della delibera CIPE 60/2012, <u>commissariati e non</u>, si riporta quanto segue.</p> <p>Con le delibere CIPE n. 93/2015 e 94/2015 è stato cambiato il quadro finanziario della delibera CIPE n. 60/2012 che diventa il seguente: FSC 2000-2006, pari ad € 409.237.000,00; FSC 2007-2013 € 2.065.672,61; PAC 2014-2020 € 334.619.000,00; Risorse Liberate € 350.000.000,00.</p> <p>Dovrebbero essere nelle disponibilità della regione la totalità delle risorse FSC 2000-2006, FSC 2007-2013 e le Risorse Liberate, da ripartire per i soli interventi commissariati.</p>				

Il **comma 5** ha carattere ordinamentale pertanto non determina nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 6** prevede che per le risorse di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali e per le quali non sia intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, vengano trasferite alla contabilità speciale del Commissario unico *entro 60 giorni dalla richiesta dello stesso*. Si tratta, dunque, di risorse già previste a normativa vigente, per le quali si opera un mero trasferimento sulla contabilità speciale del Commissario unico e, pertanto, non emergono effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento alla previsione di cui al secondo

periodo del medesimo comma, si evidenzia il carattere ordinamentale senza che da ciò derivino effetti finanziari.

Il **comma 7** disciplina il trasferimento delle risorse alla contabilità speciale del Commissario provenienti dalla tariffa o da risorse regionali. Trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente per le quali la disposizione si limita a prevederne il trasferimento ad altro soggetto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Nello specifico, si tratta di componenti della tariffa che già oggi sono scorporabili dalla stessa, in quanto il comma 7 precisa che si tratta di importi dovuti relativamente a interventi per la cui realizzazione è già prevista, a legislazione vigente, la concorrenza della tariffa o di risorse regionali; pertanto il loro versamento sulla contabilità speciale del Commissario straordinario previsto dalla presente norma avverrà su risorse già individuate e, conseguentemente, non è suscettibile di compromettere la copertura integrale del costo del servizio.

Il **comma 8** prevede l'istituzione, da parte del Commissario unico, di un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare gli incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento. La realizzazione dell'albo prevista in tale disposizione rientra tra i compiti istituzionali attribuiti al Commissario straordinario in quanto funzionale alla realizzazione di interventi per i sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, pertanto sarà svolta con le risorse che l'articolo in esame mette a disposizione del citato Commissario.

Il **comma 9** prevede l'avvalimento, mediante convenzione, di società in house, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ***Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.***

Al **comma 10** si prevede, inoltre, che per il triennio 2017-2019, il Commissario unico si avvalga di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. A tali professionisti è corrisposta una indennità complessiva annua non superiore a 300.000,00 euro ai cui oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla relativa variazione di bilancio. Si precisa, peraltro, che il compenso di 300.000,00 euro si riferisce al complesso dei membri della medesima Segreteria.

Il **comma 11** ha carattere meramente ordinamentale, senza ricadute dirette sulla finanza pubblica.

Articolo 3

La disposizione prevede che la cabina di regia di cui alla citata norma sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro *o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato*, anziché dal Sottosegretario di Stato alla PCM come attualmente previsto. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-bis

La disposizione, nel prorogare le funzioni ed i poteri del Commissario di cui al DPCM 19 novembre 2015, autorizza il medesimo ad affidare i servizi di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito Cemerad alla Sogin Spa, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La proroga non comporta maggiori oneri per i compensi al Commissario che sono esclusi espressamente dall'articolo 2 del DPCM di nomina del 19 novembre 2015, mentre gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 trovano copertura nelle risorse di cui agli artt.3, comma 5-bis e 6, comma 3 del D.L. 1/2015.

Articolo 3-ter

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Fondo per finanziare la realizzazione del Piano straordinario di indagine e di approfondimento, predisposto dalla regione Puglia avvalendosi dell'ARPA Puglia e della ASL competente, teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Alla copertura finanziaria dell'onere di 1 milione di euro per l'anno 2017 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 3-quater

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021, per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, il diritto di fruire di un incentivo sull'energia prodotta, previsto dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 208 del 2015, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Viene altresì specificato che il parametro di riferimento per il calcolo di tale incentivo è quello di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto MISE del 6 luglio 2012.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di incentivi erogati a valere su componenti della tariffa elettrica.

Articolo 3-quinquies

La disposizione in esame, nell'anno 2017, incrementa da 10 a 20 gli Ufficiali ausiliari tratti dalla "Riserva selezionata", alcuni dei quali già in servizio nei ranghi dell'Istituzione, al fine di fronteggiare le esigenze di attività e indagini specialistiche di alto profilo soprattutto nella

lotta alla criminalità organizzata endemica di alcune aree del Mezzogiorno d'Italia, al fine di garantirne la sicurezza e, più in generale, la coesione sociale e la crescita economica nonché alle straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016. Con riferimento agli oneri, e tenuto conto dei dati dello scorso anno, può essere considerato come costo lordo quello del grado "medio" di un Tenente, pari a 51.141,31 euro annui, comprensivi dei contributi a carico dello Stato. Pertanto, l'onere del 10 possibili Ufficiali in più (da 10 a 20) è stimabile in 511.413,10 euro per un anno. Al maggior onere si fa fronte con le risorse stanziare sulla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, azione 5.1.2 - capitolo. 4821/art. 1, dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Articolo 4

Le Autorità di sistema portuale possono promuovere l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Ad essa le medesime Autorità possono partecipare, con proprie risorse, nel periodo di operatività della stessa, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e secondo le norme recate nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'erogazione ai lavoratori inseriti negli elenchi tenuti dall'Agenzia in parola dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro di cui all'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012 è effettuata secondo quanto previsto dalla circolare dell'INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 14 marzo 2016, n. 48, relativa ai trattamenti di integrazione salariale con le seguenti modalità: € 80 (costo giornaliero per lavoratore) x 252 giornate lavorative nell'anno per una somma annua massima lorda pro capite pari a € 20.160.

Tale beneficio potrà interessare nel primo anno di applicazione 900 lavoratori portuali (Gioia Tauro e Taranto), per una spesa massima per il primo anno pari a € 18.144.000.

Negli anni successivi l'indennità sarà attribuita solo ai lavoratori che non abbiano trovato adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018, per una spesa massima pari a 14.112.000, e stimabili in circa 400 nel 2019, per una spesa massima pari a 8.064.000.

Le Regioni potranno cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri aggiuntivi. All'onere derivante dall'articolo si provvede per l'anno 2017 mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato delle disponibilità esistenti in conto residui di stanziamento del fondo occupazione. A fronte di tale versamento al fine di garantire la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto viene ridotto il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Negli anni successivi si provvede mediante riduzione del fondo per l'occupazione che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 4-bis

La disposizione prevede un incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, atteso che UIRNet è entrata nella fase di messa in produzione della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), che prevede la conclusione della prima fase di sviluppo e testing delle funzionalità core e l'avvio della seconda fase della Piattaforma supportata nell'operatività dal MIT.

Ulteriori investimenti verranno effettuati con fondi provenienti dal mercato e se ne farà carico il soggetto concessionario della gestione della PLN.

Alla copertura finanziaria dell'onere di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale - accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4-ter

Con il comma 1 dell'articolo 4-ter si rimanda ad un decreto interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione, fatta eccezione per le navi della marina militare, delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione di trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2001, n.31.

Il decreto ha quindi natura ordinamentale e di conseguenza non presenta profili finanziari.

Il secondo comma elenca i singoli aspetti che il decreto deve disciplinare ed al punto b) dello stesso è prevista l'indicazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Con il terzo comma viene rimandato ad un ulteriore decreto interministeriale dei medesimi Ministeri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalla attività previste dall'articolo stesso. Tali attività riguardano quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 10.10.1988 n. 474, e originariamente delegato alla predetta Commissione. In particolare esse riguardano l'accertamento, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo, dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna al trasporto delle sostanze indicate al comma 1.

Tale previsione non presenta profili di onerosità in quanto viene rimandata ad un successivo decreto la determinazione delle tariffe versate dalle società richiedenti l'autorizzazione il cui importo sarà determinato sulla base del costo effettivo del servizio.

L'ultimo comma prevede che le tariffe siano aggiornate ogni due anni.

Articolo 5

L'articolo propone di incrementare di 50 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5-bis

A valere sulle risorse destinate al piano pluriennale investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, residuano da ripartire al CIPE 820 milioni di euro.

Una quota pari a 100 milioni di euro potrà essere destinata alla realizzazione del suddetto programma di ammodernamento tecnologico delle strutture di radioterapia.

Di seguito sono definite le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione.

I necessari passi attuativi dovranno essere: 1) Intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni, in funzione dei tassi di incidenza per neoplasie, della somma di € 100.000.000,00 quale quota parte delle risorse residue del programma pluriennale da destinare all'adeguamento delle strutture di radioterapia;

2) Nota del Ministro della salute al CIPE con la quale viene trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del richiamato importo di 100.000.000 di euro a valere sullo stanziamento per il proseguimento del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

3) Delibera CIPE che ripartisce la somma.

4) Circolare del Ministero della salute alle Regioni contenente le modalità di attuazione del programma.

Tale procedura sarà avviata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 6

La proposta dispone un'autorizzazione di spesa di 577.522,36 euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la Scuola Europea di Brindisi, con copertura degli oneri mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A) relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 7

Comma 1. La proposta dispone, per il 2017, che *per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della Struttura di missione*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che individuano le condizioni in base alle quali la procedura negoziata possa svolgersi senza previa pubblicazione di un bando di gara, *sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara e comunque per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi per garantire l'operatività delle strutture a supporto del G7.* La disposizione ha carattere meramente ordinamentale, senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 1-bis. *La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo*

mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Viene previsto, con DPCM su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'istituzione di un comitato organizzatore della Conferenza formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. Alla copertura finanziaria dell'onere di 500.00 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 7-bis

Si tratta di una norma procedurale per garantire il rispetto dei principi cardine dell'equilibrio territoriale con specifico riferimento all'aggiuntività e alla localizzazione nelle aree del Mezzogiorno. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 7-ter

La disposizione attribuisce all'Agenzia per la coesione territoriale la facoltà di stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-quater

La disposizione introduce alcune modifiche ai commi 98, 101, 102 e 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al fine di accrescere l'attrattività degli investimenti agevolati nel mezzogiorno, sfruttano l'intero massimale consentito dalla disciplina della misura ivi disciplinata ai commi 98-108, attraverso:

- l' aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi, portandole ai massimali consentiti dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020: dal 10% al 25% per le grandi imprese site in aree 107.3 a) del TFUE, ed al 10% per le grandi imprese in aree 107.3 e) del TFUE, con maggiorazioni, in entrambi i casi, pari al 10% per le medie imprese e al 20% per le piccole imprese;*
- l'inclusione della Regione Sardegna fra le regioni del mezzogiorno ammissibili alla deroga ex art. 107.3 a) del TFUE sulle quali l'agevolazione insiste;*
- il calcolo del beneficio del credito d'imposta calcolato non più sul costo complessivo dei beni acquisiti al netto, ma al lordo degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili, nonché per quelli oggetto dell'agevolazione;*
- il cessare del divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, come da previsione comunitaria;*

- l'aumento dell'ammontare del costo del singolo progetto di investimento in beni strumentali riferito alle imprese di piccola dimensione, che viene innalzato da 1,5 a 3 milioni di euro e per le medie imprese passa, invece, da 5 a 10 milioni di euro.

Si sottolinea, in primo luogo, come le zone assistite ricadenti nel territorio della Regione Sardegna furono a suo tempo ricomprese nella stima originaria, dal momento che non vi era la possibilità di individuare nello specifico le singole aree agevolabili e venne dunque considerato prudenzialmente il Mezzogiorno nel suo insieme, comprendendo di conseguenza anche la Sardegna: da tale punto di vista la norma non comporta, pertanto, effetti aggiuntivi rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica originaria relativa ai commi 98-108 della LS 2016.

Ciò premesso, dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale agevolazione, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019; secondo quelle che sono apparse essere le modalità applicative e le restrizioni specificate nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016; dalla stessa elaborazione è emersa quella che è la ripartizione relativa al credito di imposta spettante con riferimento alle piccole, medie e grandi imprese (ovvero circa il 61,5% per le piccole imprese, il 26% per le medie imprese ed il 12,5% per le grandi).

Dunque, facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua si stima, per il 2017 a legislazione vigente, un credito spettante pari a circa 150 milioni di euro, elevato a 180 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni per il 2019.

Utilizzando la suddetta ripartizione del peso del credito riferibile alle diverse dimensioni d'impresa, ed applicando le modifiche delle aliquote per la determinazione del credito d'imposta, il nuovo importo dello stesso è rispettivamente pari a 338 milioni di euro per il 2017, 406 milioni di euro per il 2018 e 451 milioni di euro per il 2019.

Inoltre, la modifica proposta volta ad eliminare il divieto di cumulo tra l'agevolazione ed altri aiuti di Stato compreso il sostegno de minimis, nonché la modifica del comma 101 volta a consentire l'aumento della base sulla quale calcolare l'agevolazione considerando gli importi creditabili al lordo delle quote di ammortamento su beni della medesima categoria oltre che di quelli sui beni oggetto dell'agevolazione, comporterebbe un ulteriore incremento dell'effettivo credito richiesto, quantificabile in un prudenziale aumento di un terzo di quanto sopra stimato.

Infine, il proposto aumento dell'ammontare del singolo progetto di investimento oggetto di agevolazione per le piccole imprese da 1,5 a 3 milioni di euro e per le medie imprese da 5 a 10 milioni di euro non appare produttivo di effetti di gettito, alla luce di quelli che sono i dati delle comunicazioni prevenute in relazione al valore medio dei singoli investimenti agevolabili realizzati da imprese di dimensioni piccole e medie.

Si stimano, quindi, i seguenti effetti complessivi derivanti dall'agevolazione, come rafforzata dagli interventi in esame, assumendo, come da relazione tecnica originaria, che il credito sia utilizzabile in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento:

	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta	-451	-541	-601	0
di cui PMI	-395	-473	-526	0

in milioni di euro

Pertanto gli effetti della misura agevolativa nel suo complesso, come modificata dalla norma di cui all'articolo in esame, rientrano ampiamente in quanto attualmente stanziato nel bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 per l'agevolazione di cui trattasi (617 milioni di euro su base annua), non comportando dunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies

La disposizione di cui all'art. 7-quinquies non comporta effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, essendo volta a concedere un prolungamento dei termini assegnati per la conclusione delle opere finanziate e a consentire una diversa utilizzazione dei finanziamenti già erogati rispetto alla finalità originaria.

Il comma 1 concede agli enti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, commi 28 e 29, della legge 311 del 2004, dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 203/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005 e dall'art. 2, comma 239, della legge 191/2009 una proroga di 3 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei termini già assegnati per realizzare o completare gli interventi finanziati.

Il comma 2 consente agli enti di cui al comma 1 nonché a quelli destinatari dei contributi di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, di modificare la finalità originaria dei finanziamenti ricevuti, destinando i contributi non utilizzati per l'intervento originario ad una finalità difforme purché rispondente ad esigenze di interesse pubblico, come definite dalle norme attributive dei vari contributi; la nuova destinazione deve essere deliberata dall'organo di indirizzo politico o dell'organo deliberante, a seconda della natura giuridica dell'ente, e comunicata alle competenti Prefetture-Uffici territoriali del Governo e alle Sezioni di controllo della Corte dei conti.

Il comma 3 sottopone al monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 le opere finanziate con i contributi di cui ai commi 1 e 2 che, pertanto, devono essere registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Il comma 4 dispone l'obbligo di utilizzare i contributi di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, a pena di revoca e restituzione del finanziamento, salvo gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto al decreto legislativo 229/2011, ad esclusione dei contributi di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008 per i quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni.

Il comma 5 dispone che le certificazioni attestanti l'utilizzo dei contributi siano trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità già individuate con il decreto interministeriale (Ministero economia e finanze- Ministero Interno) 24 gennaio 2013; in tal modo uniformando le modalità da seguire per le certificazioni finali attestati l'utilizzo dei contributi. Viene inoltre richiesto che gli utilizzi dei contributi siano riscontrabili dal monitoraggio di cui al decreto legislativo 229/2011.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai contributi che risultino già revocati con atto del Ministro dell'economia e finanze e ai contributi relativi a fondi già spesi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Articolo 7-sexies

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un apposito Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il programma «Magna Grecia» e per lo sviluppo del Polo museale pugliese, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connesso al ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019 al comune di Matera e un contributo di 100.000 euro per lo sviluppo del Polo museale pugliese. Alla copertura finanziaria dell'onere di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7-septies

La modifica apportata con la disposizione al codice delle leggi antimafia di cui al dlgs 159/2011 consente di assegnare ai Comuni in proprietà i beni confiscati anche ad imprese mafiose organizzate in forma di società, per essere destinati ad uso sociale quali scuole, asili e strutture per anziani. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7-novies

Comma 1, lettera a). la disposizione va esclusivamente ad individuare le certificazioni che i privati possono presentare ai fini delle attestazioni dei requisiti per l'ottenimento dei benefici.

Comma 1, lettera b). *La disposizione va a ripristinare la corretta categoria di beni cui fare riferimento.*

Comma 1, lettera b) e d). *Sono volti a ripristinare una corretta stesura delle voci e ad emendare errori formali.*

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 FEB. 2017

